

**REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI  
PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"**

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Soggetti interessati
- Art. 3 Funzioni e attività oggetto degli incentivi
- Art. 4 Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta – Costituzione del gruppo di lavoro
- Art. 5 Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore della Provincia di Siena
- Art. 6 Compatibilità e limiti d'impiego
- Art. 7 Costituzione del fondo
- Art. 8 Graduazione del fondo incentivante per lavori
- Art. 9 Graduazione del fondo incentivante per servizi e forniture
- Art. 10 Modalità di destinazione del fondo – Fondo per l'innovazione
- Art. 11 Erogazione delle somme
- Art. 12 Coefficienti di riduzione
- Art. 13 Quantificazione e liquidazione dell'incentivo
- Art. 14 Applicazione
- Art. 15 Approvazione e proprietà degli elaborati
- Art. 16 Disposizioni transitorie
- Art. 17 Entrata in vigore

## **Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'Amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

3. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità al Codice e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione

4. Sono altresì comprese nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture di beni in cui, per come statuito dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, è nominato un direttore di esecuzione.

## **Articolo 2 (Soggetti interessati)**

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Provincia di Siena nei casi stabiliti dall'articolo 5.

3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

A) il personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi e dei contratti, e in generale, tutti i provvedimenti amministrativi inerenti la fase di esecuzione dell'appalto, a monte e a valle delle procedure di gara;

b) il personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

c) il Responsabile Unico del Procedimento, R.U.P.;

d) i collaboratori, tecnici o amministrativi, dei soggetti di cui ai punti precedenti, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie.

Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

### **Articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi )**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

a) per l'ambito LAVORI inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa;
- attività per la verifica/valutazione preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- attività di esecuzione dei contratti pubblici ;
- attività di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- direzione dei lavori
- collaudo ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico-amministrativo/il certificato di regolare esecuzione
- collaboratore tecnico-giuridico-amministrativo-contabile

b) per l'ambito SERVIZI E FORNITURE inerenti le seguenti attività per spesa corrente, investimento, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria.

- attività di programmazione della spesa per acquisto di servizi e forniture;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- attività di esecuzione dei contratti pubblici ;
- attività di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);;
- direzione dell'esecuzione (D.E.C.)
- verifica della conformità/certificato regolare esecuzione
- collaboratore tecnico-giuridico-amministrativo-contabile

e secondo i dettagli delle tabelle allegate

#### **Articolo 4 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta - Costituzione gruppo di lavoro)**

1. Con apposito provvedimento il Dirigente individua, sulla base delle proposte del R.U.P., preventivamente individuato dall'Amministrazione, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;

d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente

4. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Dirigente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame

#### **Articolo 5 (Incarichi svolti da dipendenti di altra Amministrazioni a favore della Provincia di Siena)**

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Amministrazioni.

2. In tal caso verrà riconosciuto un incentivo determinato, in analogia al presente Regolamento, previo accordo/convenzione tra la Provincia e l'Ente di provenienza .

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento svolte a favore della Provincia di Siena dal personale di altre Amministrazioni, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti all'Amministrazione da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.

5. Quando la Provincia di Siena si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/accordo che regola i rapporti tra Provincia di Siena e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

#### **Articolo 6 (Compatibilità e limiti d'impiego)**

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

#### **Articolo 7 (Costituzione del fondo)**

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita ai successivi commi. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del "Codice" in "ambito lavori\servizi\forniture, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo posto a base di gara, IVA esclusa.

3. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito fra i dipendenti di cui all'art. 2 secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, è destinato alle attività indicate all'art. 10 del presente regolamento

5. Possono essere incentivate le prestazioni relative a lavori ed opere i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 3 e dall'art. 216 – comma 4 , del “Codice” e le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del “Codice”

6. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo è la realizzazione di una procedura comparativa che preveda un avviso pubblico di manifestazione d'interesse e una seduta pubblica di apertura delle offerte oppure una procedura di gara espletata su di una piattaforma telematica

7. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;

8. Nel caso lavori\servizi\forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di Committenza, al personale dipendente di tali centrali e su specifica richiesta dello stesso potrà essere destinata una quota parte non superiore al 25% dell'incentivo, secondo quanto previsto nella Convenzione stipulata con la Centrale di Committenza

9. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale

10. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai “lavori”.

### **Articolo 8 (Graduazione del fondo incentivante per lavori)**

1. L'entità del fondo di cui all'art. 2 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate con riferimento alle opere e lavori pubblici:

a) per opere e lavori fino ad euro 1.500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;

b) per opere e lavori di importo compreso tra euro 1.500.001 sino alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 (per anno 2020 pari a € **5.350.000 euro**) l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%; da applicarsi sulla quota eccedente a € 1.500.000,00

c) per opere e lavori di importo compreso tra la soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 ed euro 10.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%; da applicarsi sulla quota eccedente alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n.50/2016

d) per opere e lavori di importo compreso tra euro 10.000.001 ed euro 25.000.000 l'incentivo è

attribuito in ragione dell'1,4%, da applicarsi sulla quota eccedente a € 10.000.001,00

e) per opere e lavori di importo superiore a euro 25.000.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,0%, da applicarsi sulla quota eccedente a € 25.000.001,00

2. Graduazione del fondo per interventi di manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria di particolare complessità, così come definita all'art. 3, comma 1, lett. A del presente regolamento

a) per opere e lavori fino ad euro 1.500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,8%;

b) per opere e lavori di importo compreso tra euro 1.500.001 sino alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 (per anno 2020 pari a € **5.350.000 euro**), l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%, da applicarsi sulla quota eccedente a € 1.500.000,00

c) per opere e lavori di importo compreso tra la soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 ed euro 10.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,5%, da applicarsi sulla quota eccedente alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n.50/2016

d) per opere e lavori di importo compreso tra euro 10.000.001 ed euro 25.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,3%, da applicarsi sulla quota eccedente a € 10.000.001,00

e) per opere e lavori di importo superiore a euro 25.000.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,1%, da applicarsi sulla quota eccedente a € 25.000.001,00

3) nel caso di varianti in corso d'opera, conformi all'art. 106, comma 1 e 2, del Codice, o per interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Le varianti contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

4) La misura del fondo può essere maggiorata fino a un massimo del 0,1% di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:

– lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;

## **Articolo 9 (Graduazione del fondo incentivante per servizi e forniture)**

1. L'entità del fondo di cui all'art. 8 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate con riferimento ai servizi e forniture, per le attività di cui all'art. 3 comma 1, lett. b):

a) per servizi e forniture fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;

b) oltre euro 500.000:

- per la parte fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
- per la parte oltre euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,5%;

c) negli appalti relativi a servizi e forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto nei casi esclusivamente previsti dalla normativa vigente

d) nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o per interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

e) la misura del fondo può essere maggiorata fino a un massimo del 0,1% di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:

-servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzate da: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionali

## **Articolo 10 (Modalità di destinazione del fondo - fondo per l'innovazione)**

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.



## **Articolo 11 (Erogazione delle somme)**

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento formale del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.

Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 30% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

In caso di emergenza di una simile responsabilità il dipendente decade dal diritto al beneficio o, se già corrisposto, è obbligato alla sua restituzione.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 10. Esse non concorrono ad aumentare le singole quote da ripartire e non saranno quindi oggetto di redistribuzione fra gli altri dipendenti.

## **Articolo 12 (Coefficients di riduzione)**

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della Provincia, ai sensi del presente Regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Provincia di Siena, rimangono nel fondo di cui all'articolo 10.

### **Articolo 13 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)**

1. Il Dirigente competente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, stabilisce, su proposta del Responsabile del Procedimento le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento propone al Dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione, fase di gara e affidamento (fase 1 e 2 di cui alla tabella allegata):

– il Dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione (fase 3 di cui alla tabella allegata):

– il Responsabile del Procedimento documenta al Dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

– il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato con S.A.L.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

-il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale, anche per la verifica di cui all'art. 6 comma 2, con l'attestazione:

A - delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;

B - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

C - che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

#### **Articolo 14 (Applicazione)**

1. Il presente Regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato a partire dal 1\01\2018, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

#### **Articolo 15 (Approvazione e proprietà degli elaborati)**

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

#### **Articolo 16 (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

LAVORI					
Fasi del procedimento	Quota	Attività specifica	Personale coinvolto	Ripartizione	
1	Programmazione degli interventi (Art. 21 del "Codice")	Relazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	Responsabile della programmazione	4	
		Preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	Responsabile del Procedimento	1	
			Ufficio Amministrativo	0,5	
			Servizio Finanziario	0,5	
	Definizione delle procedure espropriative e/o di occupazione		Ufficio Espropri	5-0	
	Acquisizione aree in regime civilistico in alternativa alle attività espropriative		Ufficio Patrimonio	0-1	
	Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del "Codice")	8	Attività di verifica dei progetti	Responsabile del Procedimento	5
			Validazione dei progetti	Responsabile del Procedimento	3
	2	Fase di affidamento	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (Determine a contrarre bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato ecc.)	Responsabile del Procedimento	5
				Ufficio Contratti	4
Ufficio Amministrativo				2	
3	Fase di esecuzione	Attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici. Perizie, subappalti, ecc. ecc. per consentire l'esecuzione del contratto	Responsabile del Procedimento	36	
			Ufficio Amministrativo	1,5	
			Servizio Finanziario	1,5	
	30	Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificatore regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	Direttore lavori	25	
			Collaudo	5	

SERVIZI				
Fasi del procedimento	Quota	Attività specifica	Personale coinvolto	Ripartizione
Programmazione degli interventi (Art. 21 del "Codice" )	7	Relazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	Responsabile della programmazione	4
			Responsabile del Procedimento	1
			Ufficio Amministrativo	1
			Servizio Finanziario	1
Fase di affidamento	30,5	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (Determine a contrarre bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato ecc.)	Responsabile del Procedimento	24
			Ufficio Contratti	4
			Ufficio Amministrativo	1,5
			Servizio Finanziario	1
Fase di esecuzione	27,5	Attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici.	Responsabile del Procedimento	25
			Ufficio Amministrativo	1,5
			Servizio Finanziario	1
	35	Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificatore regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	Direttore dell'esecuzione	35